



ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORESTALI

**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FORESTALI
A.N.FOR.**

STATUTO

Approvato dal Consiglio Nazionale il 02 luglio 2015

e dalla

Assemblea Nazionale straordinaria il 18 settembre 2015

INDICE

TITOLO 1 (GENERALITA')

- Art. 1 – Costituzione e sede;
- Art. 2 – Natura;
- Art. 3 – Finalità;
- Art. 4 – Istituzione Sezioni;
- Art. 5 – Esenzione IVA.

TITOLO II (SOCl)

- Art. 6 – Categoria di Soci;
- Art. 7 – Iscrizione;
- Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci;
- Art. 9 – Disciplina.

TITOLO III (Ordinamento)

- Art. 10 – Organi centrali e periferici;
- Art. 11 – Assemblea nazionale;
- Art. 12 – Consiglio nazionale – composizione e compiti;
- Art. 13 – Esecutivo nazionale – composizione e compiti;
- Art. 14 – Presidente e Vice Presidenti nazionali – compiti;
- Art. 15 – Segretario nazionale – compiti;
- Art. 16 – Cassiere – contabile;
- Art. 17 – Disponibilità di contanti in cassa;
- Art. 18 – Collegio Probiviri;
- Art. 19 – Collegio dei Sindaci;
- Art. 20 – Consiglio regionale;
- Art. 21 – Sezioni – compiti e generalità;
- Art. 22 – Assemblea della Sezione;
- Art. 23 - Consiglio di Sezione;
- Art. 24 - Presidente di Sezione;
- Art. 25 – Esecutivo di Sezione;
- Art. 26 – Segretario – economo, Sindaci;

TITOLO IV (Disposizioni finanziarie)

- Art. 27 – Patrimonio dell'Associazione;
- Art. 28 – Entrate;
- Art. 29 – Inizio e termine dell'esercizio finanziario;
- Art. 30 – Bilancio preventivo e consuntivo.

TITOLO V (Insegne – distintivi)

- Art. 31 – Bandiera, medagliere e labaro;
- Art. 32 – Segni distintivi;

TITOLO VI (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 33 – Scioglimento dell'Associazione;
Art. 34 – Rinvio al codice civile.

PREAMBOLO

Lo statuto dell'Associazione Nazionale Forestali in congedo (ANFIC), costituita tra gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato in quiescenza il 12 marzo 1986, come modificato il 24 maggio 2003, è sostituito dal seguente.

TITOLO I
(Generalità)

Capo I

Articolo 1)

(Costituzione e sede)

E' costituita l'Associazione Nazionale Forestali, di seguito denominata A.N.FOR. con sede centrale in Roma, presso l'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, e con sedi periferiche, preferibilmente, presso le strutture territoriali del Corpo medesimo.

L'A.N.FOR. è posta sotto la vigilanza e la tutela del Ministro delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali che le attua per mezzo del Capo del Corpo Forestale dello Stato.

Possono far parte dell'Associazione gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato in quiescenza o in attività di servizio.

L'A.N.FOR., ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, punto 9, del T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nonché dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall'articolo 5, punti 1) e 2) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è un'associazione d'arma.

Articolo 2)

(Natura)

L'Associazione Nazionale Forestali, per le sue finalità esclusivamente culturali, assistenziali, ricreative e di volontariato, è autonoma, apartitica, non persegue scopi di lucro e non ha fini politici.

L'Associazione è ispirata al principio democratico di partecipazione alle attività sociali da parte di tutti gli associati, in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità.

Articolo 3)

(Finalità)

L'A.N.FOR. ha la finalità di:

sviluppare e rafforzare lo spirito di appartenenza e la solidarietà fra tutti i forestali italiani nella custodia e nella pratica dei tradizionali valori che li caratterizzano.

In particolare è volta alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) valorizzare l'opera di quanti – uomini e donne – s'impegnano particolarmente in attività connesse con l'assetto del territorio, la selvicoltura, la difesa del suolo, la riduzione

del rischio ambientale, lo sviluppo rurale e la qualità della vita, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema;

b) favorire la conoscenza e la divulgazione dei problemi forestali, montani ed ecologici attraverso scritti, congressi, conferenze, attività didattiche ed altre forme di propaganda anche nel settore pratico e dimostrativo;

c) promuovere e coordinare studi e ricerche giuridiche e tecniche, anche in collegamento con Enti pubblici e privati, per il miglioramento del settore forestale e ambientale nell'interesse generale della comunità;

d) concorrere nel servizio volontario di protezione civile collaborando con gli organi dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali con particolare riferimento all'attività dell'antincendio boschivo;

e) concorrere nel servizio volontario di sorveglianza delle aree naturali protette, comunque classificate, e dei parchi comunali;

f) promuovere ogni iniziativa utile finalizzata alla realizzazione della festa dell'albero;

g) supportare ed assistere i Comuni nella messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113;

h) concorrere allo sviluppo dell'educazione ambientale e dell'istruzione forestale, montana e naturalistica, anche organizzando – con apposite convenzioni – corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, nonché attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

i) studiare, coordinare e promuovere ogni iniziativa finalizzata alla tutela della professionalità ed alle problematiche previdenziali ed assistenziali degli aderenti all'Associazione;

j) tutelare e salvaguardare le figure professionali dei propri aderenti, predisponendo anche appositi corsi di formazione, per la relativa progressione di carriera;

k) curare l'attuazione delle forme di assistenza (sanitaria, economica, ecc.) disposte dallo Stato e da organizzazioni assistenziali a favore del personale forestale;

l) curare e sviluppare i rapporti e le linee di solidarietà tra i componenti dell'Associazione e gli appartenenti ai ruoli dei Corpi Forestali;

m) assistere moralmente e finanziariamente le famiglie dei forestali (ed in particolare gli orfani), concedendo sussidi, premi di studio ed altri aiuti;

n) rappresentare gli interessi dei propri associati in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza di categoria;

o) raggruppare ed organizzare gli iscritti all'Associazione nonché promuovere, curare, sviluppare ed organizzare i rapporti con altri Enti simili allo scopo di pervenire, tra l'altro, alla costituzione di federazioni nazionali ed alla eventuale iscrizione ad associazioni analoghe internazionali.

Articolo 4)

(Istituzione Sezioni)

L'Associazione istituisce Sezioni provinciali o interprovinciali o con circoscrizioni più limitate per il più stretto contatto con i soci nonché per l'adozione di eventuali iniziative di interesse locale.

Articolo 5)

(Esenzione IVA)

L'Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell'art. 148 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, né quelle di cui all'art. 4, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

TITOLO II (Soci)

Articolo 6) (Categoria di soci)

I soci dell'A.N.FOR. possono essere: *onorari, effettivi e simpatizzanti*.

Sono soci *onorari* i forestali decorati di medaglia al valore civile o al merito silvano; i congiunti dei forestali caduti per causa di servizio, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Capo del Corpo forestale dello Stato; il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scienze Forestali, l'Abate generale dei Benedettini Vallombrosani. Possono essere, altresì, nominati Soci Onorari le personalità di fama nazionale ed internazionale nel campo forestale e ambientale nonché gli appartenenti al Gruppo Sportivo Forestale di valore internazionale.

I soci effettivi si distinguono in *sostenitori e ordinari*.

Sono soci *sostenitori* tutti coloro che fanno lasciti o donazioni all'Associazione.

Sono soci *ordinari* coloro che versano la quota d'iscrizione ed ogni anno la quota associativa.

Sono soci *simpatizzanti* gli appartenenti alle altre Forze di Polizia dello Stato, il personale militare e civile delle Forze Armate, persone, enti, istituti e aziende che, per la loro attività, abbiano particolare attinenza con i problemi del bosco, della montagna e della conservazione della natura che facciano richiesta d'iscrizione e che versano le relative quote.

Le predette quote sono definite dal Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12.

Articolo 7) (Iscrizione)

Le domande d'iscrizione dei soci sostenitori, ordinari e simpatizzanti sono presentate alla sede della Sezione periferica presso la quale l'interessato intende iscriversi, mentre le proposte d'iscrizione di soci onorari devono essere inviate alla sede nazionale.

Le nomine dei soci sostenitori, ordinari e simpatizzanti sono effettuate dal Consiglio direttivo della Sezione locale che ne dà, poi, comunicazione alla sede nazionale.

Le nomine dei soci onorari sono effettuate dal Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio di Sezione e ratificate dal Consiglio nazionale.

In caso di mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, è data facoltà di presentare ricorso, entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione, al Consiglio nazionale la cui decisione, debitamente motivata, è definitiva.

L'iscrizione s'intende tacitamente rinnovata fino a quando non sarà presentata apposita disdetta scritta da parte dell'associato, da presentarsi alla Sezione periferica d'appartenenza.

Articolo 8)
(Diritti e doveri dei soci)

Il Socio ha il diritto di:

- a) ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità di socio;
- b) collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- c) godere dei benefici previsti.

Per le elezioni alle cariche sociali, centrali e periferiche, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo solamente i soci effettivi. Le predette cariche sociali saranno coperte, preferibilmente, da forestali in congedo.

I Soci effettivi e simpatizzanti hanno il dovere di:

- a) versare la quota d'iscrizione e la quota annuale associativa entro il termine stabilito;
- b) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi dell'Associazione, che non leda l'onorabilità ed il prestigio della stessa e degli organi sociali e che sia riguardoso verso gli altri Soci.

Tutti i Soci partecipano alla vita ed alle attività dell'Associazione e cooperano per il suo potenziamento.

Articolo 9)
(Disciplina)

I soci che per il loro comportamento nella vita pubblica e privata si siano resi indegni di appartenere all'Associazione, su proposta del Presidente della Sezione, possono essere temporaneamente sospesi o dichiarati definitivamente decaduti dalla qualifica.

Il provvedimento è adottato dal Presidente nazionale, sentita l'apposita commissione di disciplina nominata dal Consiglio Nazionale.

Contro i provvedimenti di sospensione e di decadenza dalla qualifica di socio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo ed insindacabile.

Il socio che, per due anni consecutivi, omette di versare la quota sociale annuale viene dichiarato decaduto con la medesima procedura seguita per la nomina.

TITOLO III
(Ordinamento)

Articolo 10)
(Organi centrali e periferici)

Gli organi statuari dell'A.N.FOR. sono i seguenti:

- l'Assemblea nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- l'Esecutivo nazionale;
- il Consiglio regionale;
- l'Assemblea della Sezione;
- il Consiglio direttivo di Sezione;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Sindaci.

L'A.N.FOR. può anche costituire, nel proprio ambito, settori, commissioni e gruppi di lavoro, per il perseguimento delle proprie finalità, su delibera del Consiglio nazionale.

Tutte le cariche, in seno agli organi dell'A.N.FOR., sono a titolo onorifico e le singole persone possono avere il diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 11) (Assemblea nazionale)

L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione Nazionale Forestali.

Essa è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun socio effettivo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con regolare delega scritta, da un altro socio.

Ogni Socio può rappresentare, al massimo, altri sei Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata mediante avviso con almeno trenta giorni d'anticipo sulla data di convocazione.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Associazione che ne designa il Segretario, è convocata ogni quattro anni, oppure anticipatamente, su domanda scritta rivolta al Presidente, da almeno 1/10 dei soci effettivi o dalla maggioranza del Consiglio nazionale o dalla maggioranza dei Consigli regionali ovvero su iniziativa del Presidente per gravi motivi.

La convocazione deve contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, nonché giorno, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, compresi i rappresentati per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e legalmente rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

I Consiglieri e i Sindaci non partecipano alla votazione su questioni relative alle loro responsabilità.

L'Assemblea nazionale ordinaria:

- a) approva la relazione redatta dal Consiglio nazionale;
- b) delibera il programma di massima e gli indirizzi da seguire;
- c) delibera in ordine alle variazioni patrimoniali;

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, per urgenti e motivate ragioni, sentito il Consiglio nazionale, su richiesta di almeno 1/5 dei soci, o della maggioranza dello stesso Consiglio ovvero di almeno la maggioranza dei Consigli regionali di cui al successivo articolo 20.

L'Assemblea straordinaria, validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei Soci effettivi, compresi i rappresentati per delega, delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile sulle proposte di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci effettivi, compresi i rappresentati per delega.

Articolo 12)

(Consiglio nazionale: composizione e compiti)

Il Consiglio nazionale, composto di dodici membri eletti dalle singole Sezioni, da un membro nominato dal Capo del C.F.S. e da 9 (nove) delegati interregionali, eletti nei Consigli interregionali, ha i seguenti compiti:

- a) attua gli indirizzi dell'attività dell'Associazione e vigila sulla realizzazione effettiva delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) approva i bilanci preventivi e prende atto dei rendiconti finanziari annuali, nonché dei bilanci consuntivi approvati dal Collegio dei Sindaci;
- c) fissa la misura delle quote associative nonché l'aliquota della quota associativa da versare da parte delle Sezioni al Consiglio nazionale;
- d) emana il regolamento di attuazione del presente statuto che deve contenere le modalità organizzative dell'Associazione nonché quelle relative allo svolgimento delle elezioni delle cariche sociali e delle votazioni per le delibere;
- e) vigila sull'osservanza dello statuto e delle norme regolamentari;
- f) esercita il controllo di legittimità sui Consigli regionali e sulle Assemblee sezionali;
- g) esamina i ricorsi avverso le decisioni dei Consigli sezionali sulle domande di iscrizione all'Associazione;
- h) provvede, per gravi irregolarità di gestione o in caso di gravi e ripetute violazioni dello statuto, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, alla revoca dei Presidenti di Sezione, nominando un commissario straordinario che, entro novanta giorni, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea straordinaria;
- i) delibera l'adesione ad organismi nazionali e internazionali per il perseguimento delle proprie finalità, nonché i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno agli stessi organismi;
- j) delibera in merito alla costituzione di speciali settori, commissioni e gruppi di lavoro, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- k) determina il luogo e la data di svolgimento delle Assemblee nazionali ed il loro ordine del giorno, nonché pone in essere quanto necessario per la richiesta di convocazione delle assemblee straordinarie, nel rispetto delle disposizioni previste dallo statuto;
- l) sviluppa e promuove la realizzazione di convegni, dibattiti, seminari, incontri e attività per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali;
- m) delibera sulle richieste di fusione e di federazione con altre Associazioni similari, presentate all'Associazione *con* ratifica da parte della prima Assemblea nazionale;
- n) delibera sulle richieste di contributi finanziari presentati da propri associati per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali;
- o) cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze, che non siano dallo statuto attribuiti ad altro organo sociale;
- p) nomina i Soci onorari.

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno:

- il Presidente nazionale;

- tre Vice Presidenti nazionali dei quali uno con funzioni vicarie;
- il Segretario nazionale;
- il Vice Segretario nazionale;
- il Cassiere - contabile.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale, almeno due volte l'anno, o quando ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono presiedute dal Presidente o in caso d'impedimento, dal Vice Presidente vicario, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario nazionale.

Il Consiglio nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne firma gli atti.

Articolo 13)

(Esecutivo nazionale: composizione e compiti)

L'Esecutivo nazionale è l'organo di direzione dell'Associazione e opera sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio nazionale.

L'Esecutivo nazionale è composto da:

- il Presidente nazionale;
- i tre Vice Presidenti nazionali;
- il Segretario nazionale;
- il Vice Segretario nazionale;
- il Cassiere - contabile.

L'Esecutivo nazionale è convocato dal Presidente nazionale che lo presiede, almeno una volta ogni quattro mesi o quando lo richiedono la metà dei suoi membri ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario nazionale.

L'Esecutivo nazionale ha i seguenti compiti:

- ❖ cura la pratica attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale;
- ❖ decide sugli argomenti relativi alla gestione ordinaria, oltre che sull'applicazione dei programmi e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea nazionale e dal Consiglio nazionale;
- ❖ propone al Consiglio nazionale le nomine dei nuovi Soci onorari;
- ❖ nomina le commissioni utili per studiare le questioni relative al buon funzionamento dell'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità;
- ❖ tiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e le altre organizzazioni similari per tutte quelle problematiche d'interesse generale o riguardanti i propri associati, quando non diversamente deliberato dal Consiglio nazionale;
- ❖ vigila e controlla tutti gli organi e le strutture dell'Associazione, ed è responsabile, unitamente al Consiglio nazionale, nei confronti dell'Assemblea nazionale del funzionamento dell'Associazione.

L'Esecutivo nazionale può assumere, salvo ratifica del Consiglio nazionale nella sua

prima riunione utile, provvedimenti di estrema urgenza e necessità nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio nazionale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero a adempimenti indifferibili.

La mancata ratifica da parte del Consiglio nazionale, nella prima seduta successiva, degli eventuali provvedimenti di competenza, adottati in via d'urgenza dall'Esecutivo nazionale, comporta la decadenza dei provvedimenti stessi. Il Consiglio nazionale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi.

Articolo 14)

(Presidente e Vice Presidenti nazionali – compiti)

Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti dell'A.N.FOR. sono eletti dal Consiglio Nazionale fra i membri del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio può eleggere anche un Presidente onorario della Associazione.

Al Presidente effettivo sono attribuiti i seguenti poteri:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria), le riunioni del Consiglio Nazionale e dell' Esecutivo nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate;
- firma i contratti, gli atti ufficiali e la corrispondenza, con facoltà di delegare la firma, per quest'ultima, al Vice Presidente vicario o al Segretario nazionale;
- sovrintende all'amministrazione del Sodalizio assicurando l'osservanza dello Statuto;
- vigila sull'esatta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- adotta i provvedimenti d'urgenza, salvo a sottoporli alla prima riunione utile alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- tiene i rapporti con la stampa e gli altri organi d'informazione provvedendo alla stesura e diramazione di comunicati, articoli e notizie da destinare anche agli organi d'informazione;
- cura i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per tutti i problemi di interesse generale.

I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente nazionale nelle attività allo stesso affidate dal presente statuto.

Il Vice Presidente con funzioni vicarie esercita le funzioni del Presidente effettivo in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso e negli altri casi contemplati dal presente Statuto.

Articolo 15)

(Segretario nazionale – compiti)

Il Segretario nazionale cura la pratica attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e dell'Esecutivo, predispone la relazione su tutti i fatti e le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione, tiene aggiornato l'elenco generale dei soci.

Il Segretario può anche svolgere le funzioni del Cassiere – contabile di cui al successivo articolo 16.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 16)

(Cassiere - contabile)

Il Cassiere-contabile cura il funzionamento amministrativo dell' Associazione, custodendo e tenendo aggiornata ogni documentazione relativa all'attività amministrativa, contabile e patrimoniale dell'A.N.For. E' delegato ai pagamenti ed alle riscossioni per conto dell'Associazione in base agli ordini emessi dal Segretario e firmati dal Presidente nazionale.

Predisporre i bilanci e i rendiconti finanziari annuali nonché il conto consuntivo, e li sottopone al Collegio dei Sindaci, e, all'approvazione del Consiglio nazionale.

Articolo 17)

(Disponibilità di contanti in cassa)

Il Cassiere – contabile ha la facoltà di tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dall'Esecutivo nazionale. Gli importi eccedenti sono depositati in un istituto di credito o versati sul conto corrente postale, secondo le indicazioni dell'Esecutivo nazionale.

Articolo 18)

(Collegio Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dalle Assemblee Sezionali, assolve le funzioni previste dal Codice civile.

Il Collegio elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente.

Articolo 19)

(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci nazionale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dalle Assemblee sezionali, assolve le funzioni previste dal Codice civile.

Il Collegio elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente.

Articolo 20)

(Consiglio regionale)

Il Consiglio regionale è costituito dai Presidenti e dai membri dei Consigli di Sezione, presenti nelle seguenti Regioni:

- Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta;
- Veneto, Friuli, Alto Adige;
- Lombardia, Trentino;
- Emilia Romagna, Toscana, Marche;
- Lazio, Umbria;
- Abruzzo, Molise;
- Campania, Puglia;
- Basilicata, Calabria;
- Sicilia, Sardegna

Si riunisce ordinariamente prima dell'Assemblea nazionale, salvo convocazione straordinaria, adeguatamente motivata, per deliberazione della maggioranza degli iscritti all'Associazione nell'ambito regionale.

Il Consiglio elegge il Delegato interregionale, formula proposte relative all'indirizzo e ai programmi da portare all'assemblea nazionale e in seno al Consiglio nazionale.

Il Consiglio è convocato dal Delegato interregionale su sua iniziativa o su richiesta degli altri componenti il Consiglio stesso.

Articolo 21)

(SEZIONI: compiti e generalità)

Le Sezioni sono costituite in ogni Regione a livello provinciale o interprovinciale o intercomunale, nonché autonomamente presso le sedi dell'Ispettorato generale, della Scuola del Corpo forestale dello Stato e nelle Province autonome di Trento e Bolzano:

Le Sezioni sono l'organo periferico che realizzano le finalità della Associazione.

L'identificazione della sezione è determinata dalla sua sede, preceduta dalla sua intitolazione.

Le sezioni non possono avere, di norma, meno di quindici soci con diritto a voto. Un numero inferiore di iscritti determina la costituzione di un "Gruppo" che fa riferimento alla Sezione competente per territorio più vicina"

La Sezione programma ed attua le sue iniziative nel rispetto degli indirizzi e delle programmazioni del Consiglio Nazionale godendo, peraltro, di piena autonomia di decisione e di amministrazione.

Il programma di sezione, in ogni caso:

- a) comprende le iniziative e le attività di rilievo;
- b) è stabilito nel rispetto degli orientamenti emersi dall'Assemblea e dalle riunioni del Consiglio direttivo.

Il territorio della Sezione corrisponde, in linea di massima, a quello della Provincia ove è ubicata.

Le Sezioni debbono corrispondere, per motivi del loro ufficio, direttamente con gli organi centrali dell'Associazione, informando, per conoscenza, nei casi più rilevanti, il Delegato regionale, salvo i necessari ed opportuni contatti con i comandi locali del Corpo Forestale dello Stato. Esse possono intraprendere, per l'applicazione dell'attività associativa, tutte le iniziative ritenute opportune a livello locale per fini assistenziali.

Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione dell'Esecutivo Nazionale, ad appartenenti al Corpo Forestale dello Stato caduti in servizio o decorati al valor civile o che, comunque, per meriti acquisiti nella carriera abbiano meritato la riconoscenza dei posteri.

La richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza Nazionale, per il tramite del Delegato regionale competente, da almeno quindici aspiranti residenti nei Comuni ricadenti nella Provincia ove la sezione dovrebbe essere istituita.

Le Sezioni tengono aggiornati il registro dei soci, nonché il giornale di cassa ove sono registrati tutti i fatti contabili, l'inventario dei beni in dotazione, il registro di protocollo, il raccoglitore dei verbali e quello dei bilanci preventivi e consuntivi.

In caso di scioglimento di una Sezione i soci della stessa potranno essere iscritti, di diritto o a domanda, ad altra Sezione limitrofa.

Articolo 22)

(Assemblea della Sezione)

L'Assemblea della Sezione è costituita dagli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

E' indetta dal Presidente della Sezione e si riunisce ordinariamente ogni anno, salvo convocazione straordinaria, adeguatamente motivata, anche per richiesta della maggioranza degli iscritti alla Sezione stessa.

All'Assemblea ordinaria compete l'approvazione della relazione sulla gestione della Sezione, del bilancio consuntivo e preventivo nonché deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Presidente della Sezione.

L'assemblea elegge il Consiglio nazionale il Collegio dei Probiviri e il Collegio nazionale dei Sindaci che restano in carica per quattro anni.

L'Assemblea elegge, altresì, i membri del Consiglio di Sezione, in un numero minimo di cinque unità ed un massimo pari ad 1/5 degli iscritti nonché il Collegio dei Sindaci.

Formula proposte relative all'indirizzo e ai programmi da portare all'Assemblea nazionale e al Consiglio nazionale per il tramite del Delegato regionale.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono validamente costituite con almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto a voto, tra presenti e rappresentati per delega; e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza.

Per quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea della Sezione, ordinaria e straordinaria, è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea nazionale per la partecipazione dei delegati alla stessa.

Articolo 23)

(Consiglio di Sezione)

Il Consiglio di Sezione è l'organo che regola la vita della sezione. e autorizza le spese che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Sezione elegge, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario avente anche funzioni di Tesoriere che svolgono funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi centrali e, per quanto possibile, con l'osservanza delle medesime norme.

Il Consiglio di Sezione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta si renda necessario.

Il Consiglio di Sezione stabilisce quali somme possono essere spese per ogni singola manifestazione preventivamente individuata, sulla scorta delle precedenti esperienze e può altresì stabilire di richiedere ai soci contributi aggiuntivi, non obbligatori, rispetto alle quote sociali, allorché si renda necessario sostenere spese impreviste e/o straordinarie.

Articolo 24)

(Presidente di Sezione)

Il Presidente di Sezione cura l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione in ambito provinciale o interprovinciale o intercomunale, svolgendo la propria attività in armonia con gli indirizzi e le linee programmatiche definite dal Consiglio nazionale.

Programma e realizza convegni, dibattiti, seminari di studio, escursioni, visite guidate, per il miglior raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto.

Tiene i rapporti con le Amministrazioni forestali, con altri Enti ed Associazioni che trattano problemi che in ogni caso possono interessare gli iscritti all'Associazione.

Promuove, dirige e coordina tutte le attività operative della Sezione in materia di protezione civile, antincendio boschivo e sorveglianza delle aree naturali protette, delle ville e giardini comunali.

Cura e tiene le relazioni esterne con gli enti, organismi, associazioni e le pubbliche amministrazioni territoriali, nonché con gli organi di stampa e d'informazione, in armonia con le linee guida definite dal Consiglio nazionale.

Promuove e cura, presso gli istituti scolastici, la realizzazione della festa dell'albero.

Supporta ed assiste i Comuni ricadenti nella propria giurisdizione nella messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113.

Gestisce i contributi economici ed i proventi vari, unitamente al Segretario – cassiere. Con cadenza annuale darà conto all'Assemblea di Sezione con apposita relazione.

Articolo 25)
(Esecutivo di Sezione)

Nelle sezioni, con almeno 60 soci, può essere costituito, in seguito a deliberazione del Consiglio di Sezione, un Esecutivo di Sezione con compiti, composizione e funzionamento analoghi, per quanto possibile, a quelli del corrispondente organo centrale. In tal caso, l'Esecutivo di Sezione si riunisce ogni volta si renda necessario.

Articolo 26)
(Segretario - economo e Sindaci)

Il Segretario - cassiere, tre sindaci effettivi e due supplenti svolgono, rispettivamente, funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi centrali e le esplicano, per quanto possibile, con l'osservanza delle medesime norme.

Le funzioni di Segretario - cassiere possono essere svolte da distinti soci, i quali, se non sono consiglieri, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

TITOLO IV
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 27)
(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'A.N.For. è costituito dalle quote d'iscrizione e da contributi volontari, da eventuali lasciti e donazioni che potranno essere disposti in favore dell'Associazione.

Lasciti, donazioni e devoluzioni di beni mobili e immobili, le offerte in denaro o natura, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione, saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

(Mezzi finanziari)
Articolo 28)
(Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie:

1. le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dalle quote associative dei soci, nella misura minima stabilita anno per anno dal Consiglio Nazionale o superiore stabilita dal Consiglio di Sezione.
2. le entrate straordinarie sono costituite da sovvenzioni, oblazioni, lasciti e donazioni

da parte dello Stato, enti e privati.

Per le somme depositate dalle sezioni presso un istituto di credito, è aperto un conto corrente o un libretto di risparmio intestato all'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR.), Sezione del luogo, con le firme disgiunte del Presidente e del Segretario - cassiere della sezione. Per la gestione del predetto conto corrente o libretto di risparmio, si osservano le disposizioni previste per il Cassiere- contabile di cui all'articolo 16) del presente Statuto.

In caso di scioglimento di un organo dell'Associazione la destinazione dei beni, diritti, titoli e valori, già da esso amministrati, è deliberata dall'Esecutivo Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

Articolo 29)

(Inizio e termine dell'esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 30.

(Bilancio preventivo e consuntivo)

Il bilancio preventivo delle Sezioni e del Consiglio Nazionale è approvato, di norma, rispettivamente, entro il mese di ottobre e novembre di ciascun anno, per l'esercizio finanziario relativo all'anno successivo; entro il mese di febbraio e di marzo è approvato, di norma, il rispettivo bilancio consuntivo delle sezioni e della Presidenza Nazionale, per l'esercizio finanziario relativo all'anno precedente.

Un esemplare del bilancio preventivo e del consuntivo delle Sezioni, corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci, approvati dal Consiglio di Sezione, sono trasmessi, entro un mese, per conoscenza, al Delegato per la Regione di competenza.

Il Consiglio Nazionale e le Sezioni, ciascuna nel proprio ambito, hanno autonomia gestionale ed amministrativa, nel rispetto delle specifiche norme civilistiche e fiscali vigenti.

Il Consiglio Nazionale e le Sezioni, ciascuna nel proprio ambito, hanno autonomia gestionale ed amministrativa, nel rispetto delle specifiche norme civilistiche e fiscali vigenti.

TITOLO V

(Insegne, distintivi)

Articolo 31)

(Bandiera, Medagliere e Labaro)

Il Consiglio Nazionale ha in dotazione la Bandiera Nazionale, simbolo dello Stato. Le sezioni hanno un Labaro, su determinazione del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, ha in custodia, presso la Presidenza Nazionale, il Medagliere fregiato dei distintivi di tutte le ricompense e medaglie al valor militare e civile concesse rispettivamente alla Bandiera del Corpo forestale dello Stato e ai singoli appartenenti al Corpo medesimo.

Le Bandiere ed il Medagliere hanno le seguenti caratteristiche:

1. la Bandiera:
 - a) è costituita da un drappo di seta tricolore, di centimetri cento per centocinquanta, e da un nastro azzurro, di centimetri otto per settanta, e coda con frangia dorata di centimetri tre, che porta la scritta "Associazione Nazionale Forestali". Le lettere sono ricamate in oro e sono alte centimetri tre;
 - b) poggia su un'asta di metallo cromato, snodata con canna di millimetri venticinque,

completa di lancia con al centro il fregio del Corpo Forestale dello Stato. L'altezza complessiva dell'asta è di circa tre metri;

Il Medagliere:

b.2.a) è costituito da un drappo di seta azzurra di centimetri sessanta per ottanta. Il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta centimetri otto. In esso è ricamato il fregio del Corpo alto centimetri venticinque circa e porta la scritta "Associazione Nazionale Forestali". Il fregio del Corpo e la scritta vanno posti alla base del drappo;

b.2.b) poggia su un'asta di metallo cromato, alta due metri e dieci centimetri, con canna di millimetri trenta; è completa di lancia che riproduce il fregio del Corpo Forestale dello Stato.

Il labaro, segno distintivo delle Sezioni,:

- a) è costituito da un drappo di raso di centimetri sessanta per ottanta. Il tessuto è doppio, verde bandiera sul verso e il tricolore sul retro con frangia dorata alla base di centimetri otto. In esso è ricamato in giallo oro il fregio del Corpo forestale dello Stato alto venticinque centimetri, la scritta "Associazione Nazionale Forestali" A.N.FOR. e Sezione di..... Il fregio e le scritte sono poste al centro del drappo. Il drappo è contornato da un cordoncino dorato terminante ai lati con due fiocchi;
- b) poggia su un'asta di metallo cromato snodabile di centimetri duecento con canna di millimetri trenta; è completa di lancia che riproduce il fregio del Corpo forestale dello Stato.

Il Medagliere, la Bandiera e il Labaro intervengono alle cerimonie ufficiali con alfiere e scorta d'onore, nei casi previsti.

Il Medagliere partecipa in particolare alle manifestazioni commemorative, celebrative e simili a carattere nazionale indicate dalle autorità competenti.

Il Labaro, partecipa alle altre manifestazioni a carattere locale comprese anche le cerimonie funebri degli associati.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'alfiere e la scorta indossano, se possibile, la camicia bianca e l'abito intero scuro con i segni distintivi previsti.

Il Medagliere è custodito, presso la sede della Presidenza Nazionale, in apposita teca unitamente alla Bandiera nazionale.

Il Labaro è custodito nell'ufficio del Presidente della Sezione.

Al Medagliere e alla Bandiera Nazionale sono dovuti gli onori individuali e collettivi.

Articolo 32)

I soci che partecipano a cerimonie in rappresentanza dell'Associazione devono fregiarsi dei segni distintivi sociali, di grado e di carica, approvati dal Consiglio Nazionale nonché, nei casi previsti, delle decorazioni.

I segni distintivi sociali di massima approvati dal Consiglio Nazionale sono:

- a) berretto tipo "pasubio" per la generalità dei Soci partecipanti a manifestazioni nazionali e locali;
- b) sovracollo (solino) verde con mostrine del Corpo complete di distintivo;
- c) cravatta sociale;
- d) distintivo da taschino;

- e) distintivo da occhiello;
- f) foulard verde per i Soci simpatizzanti.

I segni distintivi di carica sociale sono:

- a) Presidente Nazionale: tre galloncini piatti dorati;
- b) Vicepresidente Nazionale, anche se ricopre la carica di Presidente di Sezione, due galloncini piatti dorati;
- c) Segretario Nazionale: un galloncino piatto dorato e mezzo galloncino piatto dorato;
- d) Consigliere Nazionale, anche se ricopre la carica di Presidente di Sezione: un galloncino piatto dorato;
- e) Presidente di Sezione: tre galloncini piatti argentati;
- f) Vicepresidente di Sezione: due galloncini piatti argentati;
- g) Segretario di Sezione: un galloncino piatto argentato e mezzo galloncino piatto argentato;
- h) Consigliere di Sezione: un galloncino piatto argentato.

TITOLO VI

(Disposizioni finali e transitorie)

Articolo 33)

(Scioglimento dell'Associazione)

Il Consiglio Nazionale, qualora constati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali, sentita l'Autorità tutoria, indice un referendum per proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio sociale.

La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 34)

(Rinvio al C.C.)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal Codice civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed al Regolamento di attuazione dello stesso statuto, una volta ratificato dal Consiglio nazionale.

